



FOGLIO CONDIZIONI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “BENDANDI”– CUP:J24H20000490006- CIG: Z3B2DD9151

Art. 1) OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola secondaria di 1° grado “Bendandi”, sita a Faenza, in Via Ravegnana n.73, come descritto negli elaborati progettuali conservati agli atti dell’Unione della Romagna Faentina (class. 06-05, Fasc. 113.2, P.G. n. 55439 del 29/07/2020).

Art. 2) AFFIDAMENTO

L’Unione della Romagna Faentina, che opera per conto del Comune di Faenza a seguito del Conferimento della Funzione dei Lavori Pubblici, affida all’impresa **IL PENNELLO SNC**, con sede a Faenza (RA) in via Malpighi 40 (CF/PIVA 00986680395) i lavori di cui all’oggetto per un importo complessivo netto di € 22.156,92 di cui € 1.482,34 per oneri della sicurezza, più IVA al 22%. (totale euro 27.031,44) Il contratto viene stipulato **a corpo**.

Art. 3) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

I lavori sono compiutamente descritti nei seguenti elaborati del progetto conservato agli atti dell’Unione della Romagna Faentina (PG. n.55439 del 29/07/2020 – Class.06-05 Fasc.113.2):

- Relazione generale
- Elaborato grafico
- Computo metrico-estimativo
- Piano di sicurezza e coordinamento

Eventuali maggiori indicazioni di dettaglio verranno fornite dal Direttore dei Lavori nel corso dell’esecuzione.

Il lavoro è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016, dai successivi provvedimenti ad esso correlati e dal regolamento sui Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 207/2010 per quanto non abrogato dal D. Lgs 50/2016.

Art. 4) TEMPI DI INTERVENTO

La consegna dei lavori avverrà sotto le riserve di legge, sulla base della determina di affidamento.

I lavori dovranno essere eseguiti entro **20 giorni naturali e consecutivi** dal verbale di consegna dei lavori ed essere condotti secondo le indicazioni della D.L., del Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione e del Responsabile Unico del Procedimento. L’ultimazione dei lavori dovrà avvenire inderogabilmente entro il 31/08/2020.

Art. 5) ESECUZIONE D’UFFICIO DELLE ATTIVITÀ

L’applicazione delle penali non esclude il diritto del Committente di procedere all’esecuzione di tutte le opere e/o interventi, o di parte di essi, d’ufficio e a tutto carico dell’Appaltatore, quando questi, senza giustificato motivo, ritardasse l’esecuzione degli interventi o li conducesse in modo tale da non assicurare la loro

ultimazione nel termine contrattuale o comunque definito dal Committente in sede di esecuzione, o da compromettere la buona riuscita dell'opera.

Art. 6) ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n.50/2016, l'esecutore può richiedere la corresponsione di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, che sarà erogata dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Art. 7) PAGAMENTO E OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E RISERVATEZZA

Il pagamento avverrà a lavori ultimati (a saldo) non oltre il trentesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, mediante presentazione di regolare fattura elettronica ed avvenuta presentazione delle certificazioni richieste.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, co. 629 lett. b), della L. n. 190/2014, l'IVA sarà versata in ogni caso dal Comune, pertanto la fattura che verrà emessa dovrà contenere la seguente dicitura: **"Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972"**.

Il destinatario della fattura è il COMUNE DI FAENZA- SETTORE LAVORI PUBBLICI, Piazza del Popolo 31 – C.F./P.IVA 00357850395 - 48018 FAENZA. (Codice Ufficio I.P.A.: W29O7X)

Nella fattura, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, deve essere altresì riportato il codice identificativo di gara (**CIG**) e il codice unico di progetto (**CUP**).

Ai sensi del D.M. 30/01/2015 pubblicato sulla G.U. in data 12/05/2015 prima di procedere al pagamento del corrispettivo si provvederà ad acquisire il DURC.

L'Appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e/o modificative, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

Art. 8) PENALITA' - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per ogni giorno di ritardo non giustificato nei termini indicati al precedente art.4 verrà applicata una penale del 1‰ dell'importo contrattuale, mediante addebito in sede di liquidazione.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo dovrà essere preceduta da regolare contestazione.

Decorsi cinque giorni di ritardo non giustificato l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del relativo contratto.

Il Committente deve risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 3 e 4 di grave inadempimento e grave ritardo il Committente ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto nelle forme e con le modalità stabilite dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile del procedimento procede poi, con le modalità ed i termini previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, alla comunicazione all'Appaltatore della determinazione di risoluzione del contratto.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso nelle ipotesi di risoluzione per colpa dell'Appaltatore è fatto salvo il diritto dell'appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 9) OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L'Appaltatore, in sede di esecuzione del contratto dovrà garantire l'osservanza dei seguenti obblighi:

- a) mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori, compresa la segnaletica a norma del Codice della strada;
- b) fornitura dell'attrezzatura occorrente per l'esecuzione degli interventi richiesti;
- c) prestazione della manodopera occorrente per l'esecuzione degli interventi richiesti, quantitativamente sufficiente in relazione ai tempi di intervento;
- d) pulizia del cantiere, sgombero a lavoro ultimato delle attrezzature e dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato;
- e) particolare attenzione dovrà essere prestata per non recare danni agli edifici e alle loro pertinenze. Eventuali danneggiamenti dovranno essere immediatamente segnalati ai competenti servizi comunali. I danni accertati, con la relativa quantificazione economica, dovranno essere contestati formalmente all'impresa esecutrice dei lavori, con addebito in sede di liquidazione delle fatture;
- f) realizzazione degli interventi nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartite dai competenti uffici comunali e previa verifica dei sottoservizi con gli Enti gestori interessati, al fine di evitare rischi di interferenza e garantire l'esatta esecuzione delle opere, anche qualora si verificassero imprevisti in fase esecutiva delle lavorazioni di cui all'oggetto;

Tutti i lavori non previsti dovranno essere sottoposti ad approvazione della D.L., prima della loro esecuzione, sia relativamente al costo, e sia riguardo alle caratteristiche tecniche.

Art. 10) OBBLIGHI DELL’ESECUTORE A TUTELA DEL LAVORO

1. L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, del Codice si obbligano ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. L'esecutore si impegna a rispettare ed applicare integralmente le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni per quanto concerne il cantiere, le attrezzature dello stesso, il personale e gli impianti oggetto di tutto l'appalto. In particolare l'appaltatore è obbligato alla osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) nonché dagli elaborati progettuali contenenti prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza ed alle disposizioni del Direttore dei Lavori e del RUP e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Gli oneri a carico dell'appaltatore in materia di sicurezza risultano integralmente compensati dalla specifica voce non soggetta a ribasso.

3. L'impresa appaltatrice, prima della consegna dei lavori, è obbligata a provvedere alla redazione ed alla consegna del piano operativo di sicurezza.

4. L'Impresa è tenuta alla fornitura ed installazione della segnaletica atta a delimitare le zone di intervento.

Art. 11) INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL’APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a

provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 12) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Vista la natura delle prestazioni da effettuare, il Committente si avvale della possibilità di cui all'art.103 del D.Lgs.50/2016 c.11 di esonerare l'affidatario dalla costituzione della garanzia, applicando all'importo risultante dall'aggiudicazione un'ulteriore 0,1% di ribasso calcolato sull'importo dei lavori soggetto a ribasso.

L'operatore economico incaricato deve essere munito di polizza assicurativa RCT, che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione (con un massimale pari ad almeno Euro 500.000).

Nel caso in cui la polizza assicurativa preveda applicazioni di franchigie o scoperti, le parti si danno atto che dette franchigie o scoperti sono comunque a carico dell'operatore economico. Sono esclusi dalla polizza di cui al presente articolo i rischi derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

E' fatta salva in ogni caso la piena responsabilità dell'esecutore nei confronti del committente, ai sensi degli articoli 1667, 1668, 1669 Codice Civile ed il conseguente danno, anche quello maggiore eccedente i limiti assicurati.

Art. 13) PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore si impegna a rispettare ed applicare integralmente le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni per quanto concerne il cantiere, le attrezzature dello stesso, il personale e gli impianti oggetto dell'affidamento. In particolare l'impresa esecutrice è obbligata all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza come previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il Piano di sicurezza e coordinamento è vincolante per l'appaltatore. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa esecutrice dovrà procedere alla redazione e consegna del Piano Operativo di Sicurezza con i contenuti dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 14) ATTIVITÀ MAGGIORMENTE ESPOSTA A RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

L'impresa esecutrice s'impegna a comunicare all'appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento dei subappalti e subcontratti con riguardo alle attività di cui all'art. 1 comma 53 della L. n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 è fatto obbligo per l'appaltante autorizzare subcontratti e subappalti concernenti le attività elencate all'art. 1, co. 53 della citata legge, previa acquisizione della comunicazione ed informazione antimafia liberatoria, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.Lgs. n. 159/2011, attraverso la consultazione, anche in via telematica, degli elenchi di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose istituiti presso le competenti Prefetture, secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.L. n.

90/2014, come convertito dalla L. n. 114/2014.

Nel caso in cui la Prefettura provveda alla cancellazione dell'impresa dall'elenco, l'appaltante revocherà l'autorizzazione al subcontratto o subappalto. L'esecutore, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subcontraente o del subappaltatore.

L'esecutore si obbliga ad inserire in ciascun subcontratto o subappalto concernente le attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al presente articolo, clausola risolutiva espressa per il caso in cui la Prefettura competente non rilasci l'iscrizione o cancelli il subcontraente o il subappaltatore dall'elenco.

Art. 15) SUBAPPALTO

L'esecutore può avvalersi del subappalto e del cottimo, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, qualora abbia presentato, all'atto dell'offerta, apposita dichiarazione contenente l'indicazione dei servizi e dei lavori o delle parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. Ai sensi dell'art. 105 comma 2, del Codice il subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto.

Art. 16) OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", nonché di quelli previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Faenza approvato con atto G.C. n. 12 del 28.1.2014 e dall'Unione della Romagna Faentina con atto di Giunta n. 79 del 30.01.2013, si estendono, per quanto compatibili, all'esecutore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, co. 3, del medesimo Decreto.

2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al precedente comma in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'impresa, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, l'appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 17) DANNI DA CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE

1. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei seguenti limiti: l'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

2. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 18) CONTROVERSIE

Qualora ne ricorrano le condizioni, al presente contratto si applicano gli artt. 204, 205, 211 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per la risoluzione di eventuali controversie tra Appaltante ed appaltatore in sede di esecuzione si esclude espressamente la competenza arbitrale.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, in sede di esecuzione del presente contratto di appalto, è competente per territorio il giudice del luogo in cui ha sede l'appaltante.

Art. 19) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Per i lavori verrà rilasciato certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore lavori e confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione contiene gli elementi di cui all'art. 229 del D.P.R. n. 207/2010 e si applicano le disposizioni previste dall'art. 229, co. 3, del medesimo D.P.R..

Qualora nel biennio decorrente dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera il responsabile del procedimento provvederà ai sensi dell'art. 229, co. 3, D.P.R. n. 207/2010, a denunciare il vizio o difetto e ad accertare, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera. La appaltante potrà far eseguire in danno dell'esecutore i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 234, commi 2, 3 e 4, D.P.R. n. 207/2010 circa gli ulteriori provvedimenti amministrativi.

L'appaltante si riserva la facoltà di procedere alla presa in consegna anticipata delle opere, prima che intervenga il certificato di regolare esecuzione, nei termini e alle condizioni di cui all'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

L'appaltante acquisisce d'ufficio, con modalità telematica secondo le prescrizioni del D.M. 30/1/2015, "DURC on-line" in corso di validità, ai fini del certificato di regolare esecuzione.

Art. 20) RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente foglio condizioni si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, con specifico riferimento al D.Lgs. n. 50/2016, al DPR n. 207/2010 (per quanto non abrogato dal D. Lgs. n.50/2016) .

Art. 21) SPESE

Si dà atto che il presente appalto è soggetto ad I.V.A. che viene assunta dal Comune di Faenza ai sensi del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e successive modifiche ed integrazioni.

L'impresa

COMUNE DI FAENZA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

(p. Ing. Patrizia Barchi)

Arch.Lucio Angelini

dcoumento firmato digitalmente